

**MODALITA' RICONOSCIMENTO ESONERI  
TRIENNIO 2017-19**

LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

Testo approvato dal CNAPPC in data 21/12/2016.

Il punto 7 relativo agli ESONERI recita:

Il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata dell'interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:

- a) maternità, paternità e adozione, riducendo l'obbligo formativo di – 20 cfp per ciascuna maternità (paternità e adozione) nel triennio, ivi compresi i 4 cfp in materia di discipline ordinistiche;
- b) malattia grave, infortunio, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi continuativi;
- c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità
- d) docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell'elenco speciale, ai quali è precluso l'esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).

Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.

Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine territoriale, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:

- non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;
- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
- non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).

L'esenzione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporaneamente proporzionale.

Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla piattaforma al proprio Ordine, l'esonero per l'obbligo formativo.

Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all'albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.

L.G.	tipologia attività	istanza	modalità di valutazione OAT
<b>LE ISTANZA DI ESONERO DEBONO ESSERE INOLTRE ANNUALMENTE</b>			
	<b>Maternità, paternità e adozione</b>	l'iscritto inserisce l'istanza sulla piattaforma IMATERIA allegando MOD. EI_2017-19	Richiesta certificazione di nascita del figlio.
	<b>Malattia grave (che determini l'interruzione dell'attività almeno per 6 mesi)</b>		Richiesta certificazione medica.
	<b>Infortunio (che determini l'interruzione dell'attività almeno per 6 mesi)</b>		Richiesta certificazione medica.
	<b>Altri casi di grave impedimento (di durata di almeno 6 mesi)</b>		Richiesta documentazione comprovante il grave impedimento.
	<b>docenti universitari tempo pieno (ai quali è precluso l'esercizio della professione - L. 382/1980)</b>		L'istanza presuppone l'autocertificazione di essere inserito nell'elenco speciale (L. 382/1980). E' precluso l'esercizio della professione.
	<b>Non esercizio della professione per almeno 3 anni (RICHIEDIBILE dal 2017)</b>		L'istanza prevede l'autocertificazione - attraverso il modulo previsto - di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;</li> <li>• non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;</li> <li>• non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente pubblico o privato).</li> </ul>
	<b>Primo anno di iscrizione all'albo</b>	Sarà data comunicazione all'iscritto sulla necessità di procedere al caricamento dell'istanza su IMATERIA qualora il sistema non lo registrasse automaticamente (in attesa di conferma da parte dei tecnici)	deduzione 20 cfp nel triennio compresi i 4 cfp in materia di deontologia e discipline ordinistiche nell'anno di iscrizione
	<b>Anzianità anagrafica e d'iscrizione all'albo</b>		permanente a partire dal 70° anno di età anagrafica se con 20 anni iscrizione all'albo
			revisione_13-03-17